

Condizioni generali di vendita della RISS COMPANY s.r.o., C.F. 25237195,

applicabili alla prestazione di tutti i servizi della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES

I. Disposizioni introduttive

1. La società RISS COMPANY s.r.o., C.F.: 25237195, con sede legale in Nádražní 24, Pilsen 301 00, è una società a responsabilità limitata registrata presso il Tribunale regionale di Pilsen con il numero di registro C 11465 ed è il gestore della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES e gestore del portale internet <https://extra-services.eu>, che raccoglie le richieste e gli ordini di servizi dei Clienti e inoltra tali richieste e ordini di servizi ai propri FRANCHISEE e PARTNER, membri della rete internazionale EXTRA SERVICES.

2. RISS COMPANY s.r.o. è una società che ha creato una rete di franchising internazionale di FRANCHISEE e PARTNER commerciali che operano sotto il proprio nome, con il proprio codice fiscale, ma prestano tutti i servizi sotto il marchio internazionale registrato EXTRA SERVICES e sono tenuti a prestare i loro servizi alle stesse condizioni determinate centralmente dalla RISS COMPANY s.r.o.

3. RISS COMPANY s.r.o. pubblica le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito denominate "CGV"), che sono termini e condizioni validi in tutta l'Unione Europea. CGV formano quindi parte integrante di ogni rapporto contrattuale concluso tra le parti contraenti. Sotto le parti contraenti si intendono sulla parte del PRESTATORE D'OPERA tutti i FRANCHISEE e PARTNER contrattuali della RISS COMPANY s.r.o. e sulla parte del COMMITTENTE tutte le persone fisiche o giuridiche che ordinano i servizi offerti e forniti dalla rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES.

4. Lo scopo delle CGV è quello di stabilire e specificare i diritti e gli obblighi sia del Prestatore d'opera che del Committente e altre condizioni dei servizi prestati. Le presenti CGV sono accessibili al pubblico sul sito <https://extra-services.eu/pdf/it/extra-services-termini-general-e-condizioni.pdf> in formato PDF e ciascun Committente è tenuto a prendere conoscenza delle presenti CGV. Ordinando qualsiasi servizio della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES, il Committente accetta queste CGV. In caso di disposizioni divergenti nel contratto d'opera o nel contratto quadro, queste disposizioni prevalgono sul testo delle CGV.

5. Ai fini del rapporto contrattuale e delle CGV valgono le seguenti definizioni:

1. Trasloco: esecuzione dell'opera secondo il rapporto contrattuale, che consiste nel carico e trasporto dei beni formanti oggetto di trasloco dal luogo di spedizione o carico al luogo di destinazione e loro successivo scarico e consegna al Committente (comprese le altre prestazioni concordate, se del caso).
2. Oggetti da traslocare: beni mobili oggetto di trasloco, cioè le cose che il Prestatore d'opera carica nel luogo di spedizione secondo le richieste del Committente, trasporta a destinazione, quindi scarica e consegna al Committente. Gli oggetti da traslocare sono le cose il cui peso individuale non supera i 100 kg/pz.

3. Luogo di spedizione (carico): il luogo specificato dal Committente da dove gli oggetti vengono spostati, ovvero il luogo in cui i beni oggetto di trasloco vengono caricati dal Prestatore d'opera.
4. Luogo di destinazione (scarico): il luogo specificato dal Committente dove gli oggetti vengono spostati, ovvero il luogo in cui i beni oggetto di trasloco vengono scaricati e consegnati al Committente.
5. Pulizia: esecuzione del lavoro secondo il rapporto contrattuale, che consiste nella pulizia concordata o nella pulitura nel luogo o all'indirizzo specificati dal Committente (eventualmente includendo altri servizi concordati).
6. Servizi di pulizia: pulizia ordinaria o generale di case unifamiliari, appartamenti, uffici, ristoranti, hotel, negozi, locali commerciali, ecc., dove per pulizia si intende il lavaggio e la pulizia di tutti i locali residenziali e non, il lavaggio di finestre, persiane, infissi, porte, pulitura di divani, poltrone, tappeti e altre attività di pulizia eseguite dal Prestatore d'opera su richiesta del Committente.
7. Luogo di pulizia: il luogo specificato dal Committente in cui i servizi di pulizia saranno eseguiti dal Prestatore d'opera.
8. Servizi artigianali: lavoro di artigianato, tinteggiatura, montaggio, muratura, falegnameria e lavori di manutenzione quali: tinteggiatura, montaggio mobili e cucine componibili, muratura di pareti divisorie, pulizia scarichi, ristrutturazione servizi sanitari, sostituzione luci, prese, lavelli, demolizione, manutenzione verde, lavori edili di finitura e altri servizi connessi, generalmente noti come servizi artigianali o lavoro dei cosiddetti tuttofare e che saranno eseguiti dal prestatore d'opera su richiesta del Committente.
9. Luogo di esecuzione: il luogo specificato dal Committente in cui saranno eseguiti dal prestatore d'opera i servizi artigianali concordati.
10. Rapporto contrattuale: si riferisce a qualsiasi ordine effettuato da una persona fisica o giuridica inserendo personalmente l'ordine nel modulo d'ordine online sul sito <https://extra-services.eu>, via e-mail, tramite comunicazione CHAT, di persona o in altro modo considerato vincolante dal prestatore d'opera.

II. Obblighi del Committente

1. In caso di richiesta di servizi di trasloco, il Committente è tenuto a informare il Prestatore d'opera con un sufficiente anticipo in particolare su:

1. la quantità, il volume, il peso, la complessità e la natura degli oggetti da traslocare
2. gli oggetti da traslocare che richiedono la particolare cura o estrema cautela, soprattutto quando si tratta di oggetti fragili, di valore, antichi o di dimensioni eccessive
3. qualsiasi problema, anche potenziale, connesso alla movimentazione, al montaggio o allo smontaggio degli oggetti da traslocare, o qualsiasi problema relativo all'ingresso nel luogo di spedizione o nel luogo di destinazione
4. il valore degli oggetti da traslocare (il Committente dovrà presentare al Prestatore d'opera un inventario di tutti gli oggetti da traslocare con i prezzi stimati indicati)
5. la data esatta del trasloco

2. In caso di richiesta di servizi di pulizia, il Committente è tenuto a informare il prestatore d'opera con un sufficiente anticipo in particolare su:

1. il volume, la complessità, l'entità e la natura della pulizia da effettuare
2. gli oggetti da pulire che richiedono particolare cura o cautela, soprattutto quando si tratta di oggetti fragili, preziosi, antichi o rari
3. qualsiasi problema, anche potenziale, associato alla manipolazione, al montaggio o allo smontaggio, o qualsiasi problema relativo all'uso di prodotti per la pulizia
4. il valore degli oggetti da pulire (il Committente dovrà presentare al Prestatore d'opera un inventario di tutti gli oggetti da pulire con l'indicazione dei prezzi stimati)
5. la data esatta di inizio della pulizia

3. In caso di richiesta di servizi artigianali, il Committente è tenuto a informare il Prestatore d'opera con un sufficiente anticipo in particolare su:

1. il volume, la complessità, l'entità e la natura dei servizi forniti
2. le operazioni di servizio che richiedono particolare cura o estrema cautela, qualsiasi problema, anche potenziale, associato alla movimentazione, al montaggio o allo smontaggio, o qualsiasi problema relativo all'uso di tecnologie speciali o problemi di accessibilità
3. il valore degli articoli riparati o sostituiti (il Committente dovrà presentare al Prestatore d'opera un inventario di tutti gli articoli riparati con i prezzi stimati)
4. la data esatta della prestazione dei servizi artigianali

Nel caso in cui il Committente fornisca al prestatore d'opera informazioni false, inesatte, incomplete o fuorvianti e il Prestatore d'opera sostenga spese o danni speciali di conseguenza, il Committente è tenuto a rimborsare immediatamente tali spese o danni speciali al Prestatore d'opera.

4. Il Committente è tenuto a comunicare al Prestatore d'opera gli indirizzi, i contatti telefonici e gli indirizzi elettronici (e-mail) attraverso i quali il Committente o le persone incaricate dell'assistenza possano essere utilizzate come contatto diretto prima della fornitura di uno dei predetti servizi di trasloco, pulizia o servizi artigianali, durante la prestazione di tali servizi, ma anche dopo la cessazione di eventuali servizi forniti. In caso di modifica di questi dati, il Committente è tenuto a notificare immediatamente tale modifica al Prestatore d'opera, ma al massimo entro 24 ore.

5. Il Committente è tenuto a fornire un imballo idoneo per gli oggetti da traslocare prima del trasloco, salvo diverso accordo contrattuale.

6. Il Committente ha l'obbligo di essere presente nel luogo di spedizione al momento del caricamento degli oggetti da traslocare. Dopo aver caricato gli oggetti da traslocare, il Committente è tenuto a verificare se qualcuno degli oggetti da traslocare non sia stato dimenticato nel luogo di spedizione.

7. Il Committente è tenuto a fornire al Prestatore d'opera tutta la collaborazione che gli possa essere giustamente richiesta nella prestazione dei servizi di trasloco, pulizia o dei servizi artigianali.

8. Il Committente è tenuto a dare istruzioni circa lo scarico degli oggetti da traslocare.

9. Il Committente è tenuto a presentarsi a destinazione alla data e all'ora concordate al fine della consegna dei servizi di trasloco, pulizia o artigianato forniti e di prendere finalmente in carico e controllare tali servizi. Il Committente è tenuto a confermare per iscritto al Prestatore d'opera l'accettazione di questi servizi. Se il Committente viola l'obbligo di essere presente a destinazione alla data e all'ora concordate, il servizio si considera correttamente preso in carico nel momento di completamento di qualsiasi servizio da parte del Prestatore d'opera e il servizio completato non può essere contestato più tardi in alcun modo.

10. In caso di sua assenza a destinazione, il Committente è tenuto a comunicare tempestivamente al Prestatore d'opera le istruzioni su come comportarsi con le cose da traslocare. In caso contrario, il prestatore d'opera ha il diritto di scaricare gli oggetti spostati in un luogo idoneo da lui determinato. In tal caso i beni oggetto di trasloco si considerano regolarmente consegnati.

11. Al momento della consegna di servizi di trasloco, pulizia o artigianato, il Committente è tenuto ad effettuare immediatamente un controllo di qualità del servizio. Il Committente è tenuto a notificare immediatamente al Prestatore d'opera eventuali difetti, danni o distruzioni visibili causati dal Prestatore d'opera e, nel caso in cui il difetto o il danno non possano essere rimossi sul posto, a stendere un verbale sui danni con il Prestatore d'opera, altrimenti perde il diritto al risarcimento.

III. Prezzo e termini di pagamento

1. Il Committente è tenuto a pagare il prezzo nell'importo concordato e secondo le modalità concordate in base al rapporto contrattuale per qualsiasi servizio di trasloco, pulizia o artigianato fornito dal FRANCHISEE o PARTNER della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES. Il Prestatore d'opera ha il diritto di aumentare ragionevolmente il prezzo quando sostiene spese imprevedibili e altre spese a lui non imputabili per la fornitura del servizio. Il Prestatore d'opera è tenuto a informare immediatamente il Committente dell'aumento del prezzo, entro e non oltre 5 giorni. Il prestatore d'opera stabilisce i tempi minimi di fatturazione, gli importi minimi e specifica i criteri per la determinazione del prezzo per i servizi di trasloco, pulizia o artigianato come segue:

1. Il prezzo è sempre fissato come tariffa oraria per i servizi della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES. Tutti i prezzi dei servizi forniti sono dettagliati nei listini prezzi dei singoli servizi della rete internazionale EXTRA SERVICES per ogni singolo Paese membro dell'UE in cui i servizi sono forniti. In ogni listino prezzi per un determinato Paese membro dell'UE è sempre indicato il prezzo minimo praticato e la valuta per gli eventuali servizi forniti.

2. Se i servizi sono forniti da un FRANCHISEE o PARTNER della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES, che non è soggetto passivo dell'IVA, l'importo minimo fatturato al Committente è il prezzo e la valuta indicati senza l'IVA.

3. La tariffa oraria secondo il listino prezzi in vigore della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES è addebitata e inizia sempre a decorrere dall'inizio dei lavori nel luogo di spedizione (carico), nel luogo di pulizia o nel luogo di prestazione dei servizi artigianali o dei lavori di qualsiasi membro della rete internazionale EXTRA SERVICES.

4. Se si tratta di un servizio di trasloco, pulizia o artigianato svolto all'interno della città o del comune in cui sono stati avviati i servizi erogati, la tariffa oraria e quindi il calcolo del prezzo secondo il tariffario orario in vigore viene terminato alla consegna dell'opera completa.

5. Se si tratta di un trasloco al di fuori della città o del comune in cui sono stati iniziati i servizi prestati, la tariffa oraria e quindi il calcolo del prezzo secondo la tariffa oraria in vigore è calcolato con il rientro (arrivo) nel luogo in cui ha iniziato la prestazione dei servizi. (Con il trasloco dal punto A al punto B, i servizi vengono terminati e contestualmente addebitati solo dopo il rientro del Prestatore d'opera al punto A).

6. Se si tratta di servizi di pulizia o di artigianato al di fuori del luogo di lavoro del PRESTATORE D'OPERA, vale a dire che il PRESTATORE D'OPERA si reca dal COMMITTENTE dalla sua sede al luogo del servizio di pulizia o di artigianato e poi torna nella sua sede, il prezzo sarà addebitato e maggiorato del chilometraggio secondo il listino prezzi valido del paese in cui è stato utilizzato il servizio.

7. Il contraente addebita il pagamento dei servizi o dei chilometri percorsi sulla base del listino prezzi corrente pubblicamente disponibile della rete internazionale EXTRA SERVICES per un servizio specifico e per il paese in cui i servizi sono forniti, salvo diverso accordo contrattuale.

8. Prima della prestazione di qualsiasi servizio di trasloco, pulizia o artigianato da parte di un FRANCHISEE o di un PARTNER della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES, il Committente è tenuto a versare al Prestatore d'opera un anticipo pari al 100% del prezzo pattuito, salvo diverso accordo contrattuale .

9. Il Committente non ha diritto di trattenere il pagamento o parte di esso a causa di eventuali reclami circa il servizio fornito. Il Committente non ha inoltre il diritto di compensare qualsiasi credito nei confronti del prestatore d'opera con il prezzo o parte di esso. In caso di azioni contrarie a questa disposizione, il Committente è in mora di pagamento. Il Committente non è autorizzato a cedere alcun credito derivante dal rapporto contrattuale con il Prestatore d'opera ai terzi senza il previo consenso scritto del Prestatore d'opera.

10. In caso di mora di pagamento da parte del Committente, il Committente dovrà corrispondere al Prestatore d'opera una penale contrattuale pari allo 0,05% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo e dopo 15 giorni di ritardo una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo dell'importo dovuto per ogni giorno di decorrenza del ritardo.

11. I prezzi contrattuali per traslochi internazionali o per la prestazione di servizi di pulizia o artigianali non includono dazi doganali, IVA o tasse che possono essere addebitate nel territorio di paesi terzi e assicurazioni oltre all'ambito assicurativo standard.

12. I prezzi per spedizioni internazionali, o per servizi di pulizia o artigianali forniti all'estero, possono essere influenzati da variazioni di valore di valute estere, normative fiscali e di sicurezza, legislazione di paesi terzi e simili. Il Prestatore d'opera ha il diritto di adeguare ragionevolmente il prezzo se si verificano tali circostanze e di addebitare al Committente i costi aggiuntivi sostenuti in tal modo. La scadenza del documento fiscale con tali costi è fissata in 5 giorni lavorativi dalla data di emissione.

13. In caso di richiesta da parte del Prestatore d'opera di un deposito finanziario per l'eventuale smaltimento di beni formanti oggetto trasloco, rifiuti di pulizia o rifiuti derivanti dalla fornitura di servizi artigianali, il Committente è tenuto a versare tale deposito nell'importo richiesto prima di fornire qualsiasi servizio ai membri della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES.

IV. Diritti e doveri del Prestatore d'opera

1. IL PRESTATORE D'OPERA è tenuto ad eseguire il servizio di trasloco, pulizia o artigianato alla data e all'ora concordate con diligenza e professionalità. In particolare, nella prestazione dei servizi di trasloco, pulizia e artigianato, il prestatore d'opera è tenuto a procedere con prudenza e ad astenersi da tutto ciò che possa comportare il danneggiamento, la distruzione o la perdita degli oggetti del COMMITTENTE.

2. IL PRESTATORE D'OPERA è tenuto a caricare i beni formanti oggetto trasloco nel luogo di spedizione e scaricarli nel luogo di destinazione secondo le istruzioni del Committente.

3. IL PRESTATORE D'OPERA cerca di soddisfare le istruzioni e le esigenze del Committente quando fornisce i servizi di trasloco, pulizia e artigianato. IL PRESTATORE D'OPERA è tenuto a notificare al Committente l'inadeguatezza delle istruzioni e dei requisiti ricevuti.

4. IL PRESTATORE D'OPERA è tenuto a consegnare i beni oggetto di trasloco al Committente nel luogo di destinazione. Riguardo a quanto previsto dall'art. II. 10, i servizi prestati sono correttamente consegnati anche se il Prestatore d'opera scarica i beni oggetto di trasloco in un luogo idoneo da lui determinato, poiché il Committente ha violato l'obbligo di prendere in consegna i beni oggetto di trasloco e non ha dato al Prestatore d'opera istruzioni tempestive su come smaltirli.

5. IL PRESTATORE D'OPERA ha il diritto in qualsiasi momento, e senza il previo consenso del Committente, di stipulare un rapporto contrattuale con terzi ai fini dell'esecuzione dei servizi forniti.

6. IL PRESTATORE D'OPERA ha il diritto di scegliere il mezzo di trasporto per il trasporto stradale, aereo o marittimo a propria discrezione ed esperienza.

7. Il Prestatore d'opera ha il diritto di scegliere i detergenti per un determinato tipo di pulizia a propria discrezione ed esperienza.

8. Il Prestatore d'opera ha il diritto di scegliere qualsiasi attrezzatura per un determinato tipo di servizio artigianale a propria discrezione ed esperienza.

9. IL PRESTATORE D'OPERA ha il diritto di trattenere i beni oggetto trasloco del Committente nel caso in cui tutti gli obblighi del Committente nei confronti del Prestatore d'opera non siano stati adempiti. Il Prestatore d'opera ha diritto di pegno su tutti i beni oggetto trasloco per il valore di quanto dovuto e le spese connesse allo stoccaggio (per tutto il periodo durante il quale è stato esercitato il pegno), alla gestione dei beni oggetto trasloco, alla vendita e ogni altra spesa derivante dal mancato pagamento del dovuto da parte del Committente nei confronti del Prestatore d'opera. Se il Committente non paga l'importo dovuto entro 14 giorni dall'invio della richiesta da parte del prestatore d'opera, il Prestatore d'opera ha il diritto di vendere i beni formanti oggetto trasloco o stoccaggio e saldare in tal modo il debito. I fondi raccolti in eccesso rispetto all'importo dovuto saranno trasferiti sul conto bancario del Committente entro 14 giorni dalla data di acquisizione.

V. Oggetti e servizi esclusi dal trasloco

1. In particolare, sono esclusi dal trasloco, salvo diverso accordo contrattuale, o diversamente stabilito dalla normativa di un Paese terzo (es. alcolici, alimentari):

1. animali e piante vivi
2. opere d'arte o da collezione

3. altri oggetti di alto valore (gioielli, denaro, pietre e metalli preziosi, titoli e altro)

4. altri oggetti rari
5. oggetti pericolosi (armi, esplosivi, infiammabili e altro)

2. Il Prestatore d'opera non è responsabile dei danni causati agli oggetti esclusi dal trasloco, che sono stati traslocati all'insaputa e senza accordo del Prestatore d'opera.

3. Il Prestatore d'opera non assicura il trasloco o l'installazione di oggetti fissati a pareti, pavimenti o soffitti, salvo diverso accordo contrattuale.

4. Il personale inviato dal Prestatore d'opera per eseguire il trasloco non è autorizzato a modificare l'accordo contrattuale o ad accettare l'esecuzione di lavori non preventivamente concordati contrattualmente. Il Committente non ha il diritto di richiedere questi servizi al personale del Prestatore d'opera. Nel caso in cui il Prestatore d'opera sostenga spese o danni speciali in conseguenza di ciò, il Committente è tenuto a risarcire immediatamente il Prestatore d'opera per tali spese o danni speciali.

VI. Responsabilità del Prestatore d'opera per danni

1. Il prestatore d'opera è responsabile dei danni, distruzione, perdita o deterioramento dei beni formanti oggetto di trasloco, pulizia, pulitura o articoli o affidati (di seguito denominati "danno") verificatisi tra l'inizio della prestazione di un determinato servizio nel luogo di spedizione, pulizia o esecuzione fino alla consegna del servizio completato.

2. Il Prestatore d'opera è responsabile del danno solo fino al 30% del prezzo concordato, salvo diverso accordo contrattuale (per garantire maggiori rischi assicurabili, è necessario assicurare adeguatamente i beni oggetto di trasloco presso il Prestatore d'opera).

3. Il Prestatore d'opera non è responsabile per i danni che non avrebbero potuto essere prevenuti o evitati esercitando la diligenza professionale. Il prestatore d'opera non è responsabile per danni, in particolare se causati dal Committente, da un difetto, dalla natura e dallo stato naturale degli oggetti traslocati, puliti o affidati, dalle condizioni atmosferiche o climatiche, dai guasti elettrici, elettronici o meccanici o dall'imballaggio difettoso di questi oggetti. Inoltre, il Prestatore d'opera non è responsabile del danneggiamento di oggetti fragili, se dimostra di aver adottato tutte le consuete misure per prevenirlo.

4. Per rivendicare con successo la responsabilità per danni, il Committente è tenuto a notificare il danno al Prestatore d'opera per iscritto entro 3 giorni dalla consegna. Un allegato a tale notifica è un elenco dei beni formanti oggetto di trasloco o articoli affidati che sono stati danneggiati, distrutti o smarriti, compreso il loro valore dichiarato e la specificazione del danno.

VII. Modifica del contratto

1. Prima di iniziare la prestazione di servizi di trasloco, pulizia o artigianato, il Committente ha il diritto di cambiare il luogo di spedizione, il luogo di destinazione, il luogo di pulizia, il luogo di esecuzione, o di interrompere completamente il trasloco, la pulizia o il servizio artigianale. Tuttavia, il Committente è tenuto a risarcire le spese o i danni subiti dal Prestatore d'opera. Il Committente non ha il diritto di modificare il luogo di spedizione, il luogo di destinazione, il luogo di pulizia, il luogo di esecuzione, o di interrompere completamente il servizio di trasloco, pulizia o artigianato, se ciò non è fattibile, in particolare per quanto riguarda l'esercizio del Prestatore d'opera, prima dell'inizio del servizio di trasloco, pulizia o artigianato. Il Prestatore d'opera è tenuto a informare immediatamente il Committente di questo fatto, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi.

2. Le parti contraenti possono altresì concordare contrattualmente modifiche o integrazioni. Tale accordo richiede una forma scritta.

VIII. Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il contratto si risolve:

1. completando un servizio di trasloco, pulizia o artigianale fornito da un FRANCHISEE o da un PARTNER della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES

2. previo accordo delle parti contraenti

3. con il recesso

2. Il servizio di trasloco, pulizia o artigianato è completato nel momento in cui l'opera viene consegnata al Committente nel luogo di destinazione, pulizia o prestazione. In caso di assenza del Committente a destinazione al momento dello scarico degli oggetti da traslocare in un luogo idoneo specificato dal Prestatore d'opera, in quanto il Committente ha violato l'obbligo di prendere in consegna i beni oggetto trasloco e non ha dato al prestatore d'opera tempestive istruzioni su come gestire i beni oggetto di trasloco.

3. Il recesso dal rapporto contrattuale deve essere comunicato per iscritto all'altra parte contrattuale.

4. Il Prestatore d'opera ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale nel caso in cui il Committente violi qualsiasi obbligo derivante dal rapporto contrattuale, in particolare in caso di mancato pagamento della caparra. Resta salvo in ogni modo il diritto del prestatore d'opera al risarcimento dei danni causati dal Committente.

5. Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto

1. in caso di violazione del Contratto da parte del Prestatore d'opera, in particolare in caso di ritardo da parte del Prestatore d'opera nella fornitura di servizi di trasloco, pulizia o artigianato per più di 10 giorni lavorativi, anche se il Committente ha nuovamente invitato il Prestatore d'opera per iscritto a eseguire questi servizi. Questa opzione è limitata nel caso in cui il Prestatore d'opera dimostri gli eventi di forza maggiore (inclusi guasti, scioperi, calamità naturali, disordini civili e conflitti bellici, esplosioni, ecc.).

2. pagando una tassa di fine rapporto, che viene pattuita nella misura del 50% del prezzo in caso di recesso 5 o più giorni prima del trasloco, 100% del prezzo in caso di recesso meno di 5 giorni prima dell'inizio dell'ordinato servizio.

IX. Consegna dei documenti

1. I contraenti sono tenuti a consegnarsi reciprocamente gli atti mediante la raccomandata, la lettera destinata a proprie mani o per posta elettronica.

2. Il Prestatore d'opera è tenuto a consegnare i documenti all'indirizzo o alla casella di posta elettronica comunicati dal Committente. Se un documento consegnato a questo indirizzo viene restituito al Prestatore d'opera come non consegnato, si considera che il documento sia stato consegnato il giorno in cui è stato restituito al Prestatore d'opera.

3. Se il Committente ha un accordo con qualsiasi FRANCHISEE o PARTNER della rete di franchising internazionale EXTRA SERVICES, è tenuto a consegnare i documenti all'indirizzo elettronico o all'indirizzo della sede aziendale del Prestatore d'opera specifico che è membro di questa rete.

X. Clausola compromissoria

1. Le parti contraenti hanno concordato che tutte le controversie riguardanti la proprietà derivanti dal Contratto o derivanti da esso saranno demandate per la decisione definitiva al tribunale arbitrale dello Stato, dove i servizi sono stati prestati secondo le sue regole, composto da un collegio arbitrale di tre membri, in cui ciascuna delle parti contraenti sceglie uno degli arbitri e si accordano tra loro sul terzo arbitro, ciò sul presidente del collegio arbitrale. Se il contraente non comunicherà il nominativo dell'arbitro da lui scelto entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui l'altro contraente lo ha invitato a farlo, l'altro contraente sceglierà anche il secondo arbitro.

2. In caso di cessione di un credito derivante dal Contratto, la clausola compromissoria pattuita vale anche per il nuovo creditore del credito derivante dal Contratto.

XI. Disposizioni finali

1. Il Committente proroga il termine di prescrizione di tutti i diritti maturati al Prestatore d'opera in relazione al Contratto, in particolare il diritto al pagamento del prezzo, il diritto al pagamento degli accessori, il diritto al risarcimento del danno e il diritto alla liquidazione, per un periodo di 3 anni dalla data in cui ha iniziato a decorrere la prescrizione.

3. Il Committente prende atto che l'adempimento degli obblighi del Prestatore d'opera ai sensi del Contratto e delle CGV richiede la sua collaborazione. Senza fornire questa collaborazione, che consiste principalmente nell'adempimento degli obblighi ai sensi del Contratto e delle CGV, il Contraente non garantisce il corretto adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto e delle CGV, in particolare non sarà in mora con questi obblighi.

4. Il Committente dichiara di aver compreso tutte le disposizioni delle CGV e le ritiene sufficientemente precise. La conclusione del Contratto è espressione della libera, seria e genuina volontà del Committente, e il Committente, con la lettura del Contratto, esprime il proprio consenso senza riserve ad essere vincolato da quanto previsto dalle presenti CGV.

5. Le parti contraenti hanno espressamente convenuto che se alcune disposizioni del Contratto o delle CGV risulteranno non valide, ciò non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni del Contratto e delle CGV. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con disposizioni valide entro un ragionevole periodo di tempo, che rifletta il più fedelmente possibile il significato commerciale e legale delle disposizioni originali.

Le presenti condizioni generali di vendita della RISS COMPANY s.r.o. entrano in vigore il giorno 11/11/2022 e sono costantemente disponibili sul sito web della rete internazionale di franchising EXTRA SERVICES all'indirizzo <https://extra-services.eu> e costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.